

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame di professione di Specialista della formazione professionale

del **28 NOV 2017**

(modulare, con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

Gli specialisti della formazione professionale dispongono di competenze specialistiche nella formazione professionale di base e superiore. Offrono consulenza a persone, a istituzioni pubbliche e private e assumono inoltre una funzione di sorveglianza.

Essi lavorano perlopiù presso un servizio cantonale, un'azienda o un'istituzione attiva nell'ambito della formazione professionale.

Nella loro attività quotidiana sono costantemente in contatto con persone in formazione, autorità, scuole, responsabili della formazione professionale nelle aziende e con rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro.

1.22 Principali competenze operative professionali

Gli specialisti della formazione professionale:

- offrono consulenza a giovani, adulti, aziende e istituzioni in relazione a richieste nell'ambito della formazione professionale e delle procedure di qualificazione
- appianano situazioni conflittuali
- forniscono informazioni e prendono posizione su svariati temi riguardanti la formazione professionale
- incentivano lo sviluppo della formazione professionale
- promuovono la propria organizzazione di riferimento

- sviluppano interventi formativi, li concretizzano e seguono i processi di apprendimento
- si impegnano a favore di un'elevata qualità formativa nei tre luoghi d'apprendimento e in tutte le fasi della formazione
- assicurano la qualità nello svolgimento delle procedure di qualificazione

Per poter svolgere con professionalità queste attività essi dispongono di conoscenze approfondite delle basi legali della formazione professionale e dei processi esistenti nel sistema della formazione professionale e sono a conoscenza dei diversi percorsi che conducono a una qualificazione professionale. Si distinguono grazie a un metodo di lavoro pragmatico, finalizzato al risultato e alla ricerca di soluzioni.

Nel corso di regolari colloqui gli specialisti della formazione professionale applicano diverse tecniche comunicative e di consulenza. Appianano le situazioni conflittuali utilizzando strategie adeguate. Nel collaborare ai progetti contribuiscono all'avanzamento ottimale dei lavori con le loro doti analitiche e la loro capacità di motivare le persone coinvolte. Durante le riunioni illustrano con competenza i loro punti di vista e quando intervengono ai congressi o nelle commissioni danno prova di assertività.

Gli specialisti della formazione professionale possono vantare un ampio ventaglio di strumenti e metodi per salvaguardare costantemente la qualità della formazione. Si impegnano pertanto a favore del corretto svolgimento delle procedure di qualificazione.

Dispongono inoltre di competenze nella pianificazione e nella realizzazione di interventi formativi. Gestiscono gruppi di persone in formazione e contribuiscono alla creazione di un clima favorevole all'apprendimento. Sono in grado di approntare un intervento formativo adeguato al pubblico di riferimento.

1.23 Esercizio della professione

Spesso gli specialisti della formazione professionale lavorano con collaboratori della propria istituzione e con altri attori della formazione professionale. Su di loro ricade la responsabilità dei progetti e dei processi per i quali prendono decisioni, in modo indipendente, nell'ambito delle loro competenze.

Essi sono consapevoli del loro ruolo, dei loro compiti e del loro grado di responsabilità e, confrontati con gli interessi degli altri attori della formazione professionale, si esprimono in maniera adeguata al gruppo target. Si preoccupano di mantenere attiva e coltivare costantemente la loro rete di relazioni nell'ambito della formazione professionale.

Il lavoro degli specialisti della formazione professionale subisce l'influenza delle decisioni politiche relative alla formazione, prese a livello cantonale e nazionale. Le loro attività quotidiane vengono inoltre definite dal ciclo di formazione e dalle disposizioni legali. Nel contempo il loro operato dipende dalle risorse finanziarie messe a disposizione per la formazione professionale dalla loro organizzazione di riferimento. Essi affrontano le sfide quotidiane coscienti di queste premesse. Nell'ambito di questo quadro di riferimento sviluppano soluzioni innovative.

Si informano regolarmente sugli sviluppi del sistema formativo sia a livello nazionale che all'interno del contesto internazionale. Sanno dove e come ottenere le informazioni e sono in grado di attribuirgli la giusta importanza.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Con il loro impegno in favore della formazione professionale gli specialisti della formazione professionale contribuiscono alla diffusione di un'immagine positiva del sistema formativo professionale. Essi curano il contatto con i tre luoghi di formazione e forniscono un contributo concreto alla cooperazione nella formazione professionale di base nonché in relazione al mantenimento delle opportunità formative offerte dalle aziende. Fanno sì che i giovani concludano positivamente la loro formazione per garantir loro un adeguato inserimento nel mondo del lavoro. Analogamente forniscono il loro apporto affinché gli adulti concludano una formazione professionale oppure si inseriscano in un percorso di formazione professionale superiore. In quest'ambito si adoperano affinché le competenze precedentemente acquisite siano riconosciute.

Le offerte formative delle professioni nel contesto della formazione professionale devono essere costantemente adattate all'evoluzione del mercato del lavoro. Grazie al loro approccio qualitativo gli specialisti della formazione professionale promuovono lo sviluppo continuo delle offerte formative. Il loro contributo fa sì che l'economia possa disporre di professionisti adeguatamente formati.

Con la loro apertura alla ricerca di soluzioni innovative essi sostengono concretamente lo sviluppo della formazione professionale, garantendo nel contempo il rispetto del quadro legislativo in vigore. Ciò assicura da un lato una base solida per le aziende formatrici e dall'altro un trattamento corretto degli attori della formazione professionale.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP)

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) composta da almeno 5 membri e nominata dal comitato della CSFP per un periodo di quattro anni.

2.12 La commissione GQ si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.21 La commissione GQ:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo dell'esame finale;
- d) definisce il programma d'esame;

- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo;
- i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e delibera il conferimento dell'attestato professionale;
- j) tratta le domande e i ricorsi;
- k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;
- l) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno nove mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) due proposte di temi per il lavoro scritto di certificazione;
- e) l'indicazione della lingua d'esame;
- f) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- g) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato di una formazione di livello terziario o di una qualifica equivalente;
- b) è in possesso di un attestato di frequenza o di un diploma quale formatore o formatrice di apprendisti in un'azienda (secondo OFPr, art. 44)²;
- c) può comprovare di aver svolto un'attività professionale di almeno due anni nella formazione professionale;
- d) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza. Per l'ammissione agli esami finali i certificati di fine modulo hanno una validità di sei anni.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro scritto di certificazione completo.

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

- Modulo A: Consulenza a persone e istituzioni su questioni riguardanti la formazione professionale
- Modulo B: Trasmissione di informazioni
- Modulo C: Realizzazione di interventi formativi
- Modulo D: Assicurare lo sviluppo della qualità nella formazione professionale

3.33 Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e requisiti concernenti i controlli delle competenze). Essa è riportata nelle direttive o in appendice alle stesse.

3.34 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno sette mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

² Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (RS 412.101)

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno cinque candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno quattro settimane prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di riconsultazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione GQ al massimo due settimane prima dell'inizio dell'esame. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a cinque settimane prima dell'inizio dell'esame finale.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false, forniscono certificazioni di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ non vengono ammessi all'esame finale.

4.32 È escluso dall'esame finale chi:

- a) utilizza ausili non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame finale deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 La valutazione del lavoro scritto di certificazione è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.

4.42 Almeno due periti presenziano agli esami orali (presentazione del lavoro scritto di certificazione, colloquio professionale e analisi di casi), prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.

4.43 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

In casi eccezionali motivati, al massimo uno dei periti può aver svolto attività di docente dei corsi di preparazione seguiti dal candidato.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

4.52 I parenti e i superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5. ESAME FINALE

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 Presentazione del lavoro scritto di certificazione e colloquio professionale	scritto / orale	45 min.	doppia
2 Analisi di casi	orale	30 min.	semplice
Totale		75 min.	

Parte 1: Presentazione del lavoro scritto di certificazione e colloquio professionale:

Con il lavoro scritto di certificazione precedentemente redatto, i candidati si confrontano in modo approfondito con un tema che, di regola, attiene alla loro attività professionale.

Essi presentano il lavoro scritto di certificazione ai periti e rispondono successivamente alle loro domande.

Parte 2: Analisi di casi:

Il candidato riceve un caso riguardante la pratica professionale e lo discute con i periti dopo averlo preparato brevemente.

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

5.21 La commissione GQ emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame finale viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame finale è superato se

- a) la nota della prima parte d'esame raggiunge almeno il 4.0;
- b) la nota complessiva raggiunge almeno il 4.0.

6.42 L'esame finale non è superato se il candidato

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale di Specialista della formazione professionale.

- 6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale dal quale risultano almeno:
- a) la conferma del possesso dei certificati di fine modulo richiesti o delle dichiarazioni di equipollenza;
 - b) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
 - c) il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
 - d) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione GQ e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione GQ.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **Specialista della formazione professionale con attestato professionale federale**
 - **Berufsbildungsfachfrau/Berufsbildungsfachmann mit eidgenössischem Fachausweis**
 - **Spécialiste en formation professionnelle avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Vocational Education and Training Specialist, Federal Diploma of Higher Education**

- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

- 7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione GQ le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.
- 8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 17 agosto 2009 concernente l'esame federale di professione di specialista della formazione professionale è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

- 9.21 Chi ha iniziato i corsi modulari prima del 1° agosto 2017, può sostenere l'esame in base al regolamento previgente entro la fine del 2019.
- 9.22 I ripetenti in base al regolamento previgente del 17 agosto 2009 possono ripetere l'esame entro la fine del 2021.


9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

10. EMANAZIONE

Berna, 17.11.2017

Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP)



Theo Ninck
Presidente della CSFP



Beat Schuler
Presidente della commissione GQ

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 28 NOV 2017

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore